

❑ Interrogazione n. 1526

presentata in data 10 gennaio 2014

a iniziativa del Consigliere Pieroni

“Disciplina delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita”

a risposta orale urgente

Premesso che:

- in data 13 aprile 2012 ho presentato una proposta di legge (n. 192) per la modifica della l.r. 27/2009 “Testo Unico in Materia di Commercio”;
- che tale proposta prevedeva un parere obbligatorio dei comuni limitrofi per la realizzazione di grandi strutture di vendita su una determinata area già destinata ad uso commerciale nonché il divieto per le amministrazioni comunali di procedere tramite varianti al PRG ad individuare nuove zone commerciali, destinate sempre all'insediamento di grandi strutture di vendita, almeno sino all'approvazione della nuova legge urbanistica regionale;

Visto che tale proposta di legge non è mai stata discussa in quanto la Giunta regionale aveva contestualmente richiesto alla competente commissione un parere sullo schema di regolamento regionale concernente : “Disciplina del Commercio in sede fissa in attuazione dell’art. 2 della l.r. 27/2009 (Testo Unico in materia di Commercio);

Considerato che il suddetto regolamento non è ancora stato approvato dalla Giunta regionale;

Rilevato che alcuni Comuni hanno avviato procedure di variante al PRG per destinare alcune aree all'insediamento di grandi strutture di vendita;

Ritenuto opportuno salvaguardare il commercio in sede fissa al dettaglio, evitando di procedere a macchia di leopardo con gli insediamenti delle grandi strutture di vendita a discapito delle piccole strutture commerciali e del tessuto socio-economici dei centri storici dei nostri paesi;

INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore competente per materia, per sapere:

- a) se ritiene opportuno inserire sul regolamento predisposto con dgrm n. 479 del 10 aprile 2012, non ancora emanato, il contenuto della pdl 192/2012, e cioè un parere obbligatorio dei comuni limitrofi per la realizzazione di grandi strutture di vendita su una determinata area già destinata ad uso commerciale nonché il divieto per le amministrazioni comunali di procedere tramite varianti al PRG nell'individuare nuove zone commerciali, destinate sempre all'insediamento di grandi strutture di vendita, almeno sino all'approvazione della nuova legge urbanistica regionale;
- b) se intende accelerare i tempi di approvazione definitiva del regolamento di cui all'art. 2 delle l.r. 27/2009 (Testo Unico in materia di Commercio) al fine di regolamentare il settore del commercio in sede fissa, in modo da evitare di procedere a macchia di leopardo con gli insediamenti delle grandi strutture di vendita a discapito delle piccole strutture commerciali e del tessuto socio-economici dei centri storici dei nostri paesi.